

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente TOGNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 » (864):

PRESIDENTE	Pag. 260, 261
CROLLALANZA	261
MAZZEI	260
RIGHETTI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	260, 261
SAMONÀ	260, 261
SANTALCO	261

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e approvazione degli articoli, con modificazioni:

« Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viag-

giatore mediante modificazioni ed integrazioni alle " Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato " » (797):

PRESIDENTE	Pag. 262
MAZZEI, relatore alla Commissione	262

Discussione e approvazione degli articoli:

« Modificazioni agli articoli 1, punto 4); 5, punto 1); 10, punto 2), primo e secondo comma; 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (891):

PRESIDENTE	266
SANTALCO, relatore alla Commissione	266

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

SALERNO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 » (864)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 ».

Come si ricorderà, nella seduta precedente il relatore alla Commissione, senatore Alessandrini, oggi assente per altri impegni parlamentari, ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 3 le seguenti parole: « Delle somme introitate a norma della presente legge l'Amministrazione è tenuta, a richiesta, a dar conto ».

R I G H E T T I, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Richiamandomi alla relazione svolta nella seduta precedente, vorrei far presente che la materia di questo disegno di legge, che riguarda le gestioni fuori bilancio, per quanto concerne il Ministero dei lavori pubblici, comprende le concessioni di beni demaniali (acque pubbliche, spiagge lacuali, pertinenze idrauliche) e le autorizzazioni per le linee elettriche, estrazioni di inerti, polizia idraulica fluviale, attraversamento di corsi d'acqua, scarichi, impianti di pesca, eccetera. Si tratta di compiti che vengono svolti dagli uffici del Genio civile nell'interesse particolare del privato richiedente e che comportano l'espletamento di complesse procedure e formalità di istruttoria, le cui spese (di varia natura: per pubblicazioni sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui Fogli annunci legali, per oneri fiscali, per sopralluoghi in zone lontane e disagiati) sono poste per intero a carico dell'ente pubblico o privato richiedente, in base a specifiche di-

sposizioni regolamentari per quanto concerne le concessioni ed in base a normali condizioni di imperio per le autorizzazioni.

Le somme introitate ai suddetti fini sono oggetto di contabilità speciali da parte degli uffici del Genio civile in base al decreto 5 settembre 1842, n. 1467.

La legge che regola questa materia, la numero 1041 del 1971, mentre dispone il versamento in Tesoreria delle predette somme, stabilisce che le stesse non potranno più essere introitate nè erogate se non vengono emanate apposite norme legislative entro il 30 dicembre 1972. Naturalmente avendo superato questo termine, attualmente gli uffici del Genio civile non possono provvedere nè all'introito nè alla erogazione di tali somme ed al riguardo è stato predisposto il presente disegno di legge.

Fra le tre soluzioni possibili — cioè quella di mettere tutte le spese a carico dello Stato oppure a carico del richiedente (come era stato fatto finora) ovvero in maniera differenziata a carico dell'uno e dell'altro a seconda dei lavori richiesti — si è optato per il mantenimento del carico globale sul richiedente, anche per esigenze di tempestività e adeguatezza. In questo senso sono stati formulati i cinque articoli del disegno di legge.

Nel corso dell'esame preliminare è stato prospettato soltanto l'emendamento cui si è riferito il Presidente e che il Governo, per mio tramite, dichiara di accogliere.

M A Z Z E I. È vero che c'è la legge numero 1041 che abolisce al 31 dicembre 1972 tutte le gestioni fuori bilancio, ma io ho l'impressione che il meccanismo del versamento in Tesoreria con imputazione ad un apposito capitolo di giro (tutti abbiamo esperienza di cosa significhino tutti questi giri) sarà macchinosissimo, per cui si avrà una notevole lentezza operativa. A me sembra che si complichino terribilmente le cose.

Tuttavia, allo stato attuale, non mi sento di dire di più, nè di suggerire qualcosa di più opportuno, per cui dichiaro di non oppormi al disegno di legge.

S A M O N A. Vorrei fare una sola osservazione. La soluzione adottata, di mettere

8^a COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (29 Maggio 1973)

cioè a carico del richiedente tutte le spese, a mio modo di vedere è un po' troppo drastica; perchè il richiedente può anche essere un'industria minore del Sud, che può risultare svantaggiata. Non tutti si trovano nelle stesse condizioni della Pirelli, per esempio, quando realizza un nuovo stabilimento.

R I G H E T T I, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma si tratta di spese materiali, per sopralluoghi, registrazioni, eccetera.

S A M O N A. Ma non sono poche in certi casi e io so cosa esse possono rappresentare per alcune industrie minori.

S A N T A L C O. Io sono favorevole.

C R O L L A L A N Z A. A nome del mio Gruppo dichiaro di concordare con le favorevoli conclusioni del rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di utilizzazione di acque superficiali e sotterranee, di spiagge e pertinenze lacuali, di dighe di ritenuta, di linee elettriche, di opere di bonifica e miglioramento fondiario e, in generale, di tutela e di polizia idraulica fluviale sono a carico del richiedente.

Tra le spese di cui al precedente comma sono comprese le indennità di missione spettanti in forza della legge 15 aprile 1961, numero 291.

(È approvato).

Art. 2.

Sono altresì a carico del richiedente le spese di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui Fogli annunci legali, se prevista, dei relativi provvedimenti, quelle di sorveglianza e del collaudo di cui all'articolo 24 del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ed ogni altra spesa dipendente dal fatto della concessione o autorizzazione.

(È approvato).

Art. 3.

Il richiedente, ove non vi provveda direttamente, è invitato dall'ufficio che riceve la domanda ad effettuare, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione, il versamento, anche parziale, della somma che l'ufficio stesso, tenuto conto della rilevanza e della ubicazione delle opere previste nonché delle presumibili esigenze di istruttoria e di indagini ad esse connesse, riterrà necessarie.

Con le modalità di cui al comma precedente possono essere richieste eventuali integrazioni delle somme già versate.

In caso di mancato versamento delle somme richieste, entro il termine assegnato, la domanda si intenderà rinunciata.

Ricordo alla Commissione che a questo articolo è stato presentato dal senatore Alessandrini l'emendamento aggiuntivo, di cui ho dato lettura, tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo stesso, un comma che, a mio avviso, potrebbe essere così più precisamente formulato:

« Delle somme introitate a norma della presente legge, l'Amministrazione è tenuta a dare, a richiesta, rendiconto a coloro che le hanno versate ».

Se non si fanno obiezioni, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, nella formulazione che ho testè sottoposto alla vostra attenzione.

(È approvato).

8ª COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (29 Maggio 1973)

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Per la riscossione di eventuali crediti, derivanti dall'applicazione della presente legge, si applicano, in conformità dell'articolo 39 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(È approvato).

Art. 5.

I versamenti di cui al precedente articolo 3 sono effettuati in tesoreria con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai predetti versamenti, con decreti del Ministro del tesoro, sarà provveduto alla iscrizione, ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, delle somme occorrenti per far fronte alle spese di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, degli articoli del disegno di legge:

« Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle " Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato " » (797)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni e integrazioni alle " Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato " ».

Comunico che il parere della 1ª Commissione è già pervenuto ed è favorevole, mentre quello della 2ª Commissione non è pervenuto, ma siamo già al di là dei termini regolamentari, per cui, ai sensi dell'articolo 39, comma secondo, del Regolamento, possiamo procedere all'approvazione del disegno di legge.

M A Z Z E I , *relatore alla Commissione.* La relazione l'ho già svolta nella seduta precedente. Comunque, ripeto che oggetto di questo provvedimento è l'ammodernamento, in senso privatistico e per certi aspetti molto più accettabile, delle norme sulla responsabilità per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato. Infatti a favore dell'Amministrazione ferroviaria era stato completamente capovolto il principio del codice civile per il quale la responsabilità è del vettore se succede qualche danno durante il trasporto, salvo che dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitarlo; cioè, secondo la vecchia tradizione, anche quando svolge un'attività di diritto privato la pubblica Amministrazione è stata finora sempre coperta da una serie di disposizioni a carattere di tutela, tali da risultare eccessive; tant'è vero che poi la giurisprudenza ha sfondato tale diga eretta a protezione della pubblica Amministrazione. Il presente provvedimento tende appunto, come dicevo, ad ammodernare il sistema giuridico finora vigente.

Dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Alessandrini all'articolo 1 e tendente a sostituire l'ultimo comma col seguente:

« Per i danni derivanti da un incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ».

P R E S I D E N T E . C'era poi un emendamento tendente a sostituire il secondo

8^a COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (29 Maggio 1973)

comma dell'articolo 2 con il seguente: « Qualora il viaggiatore sia perito a causa del danno di cui sopra, l'azione spetta agli aventi diritto ».

Se non ricordo male era stato inoltre presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo paragrafo dell'articolo 5 e, infine, all'articolo 6 era stato proposto di sostituire le parole:

« All'articolo 44 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

” § 6 - *Responsabilità in caso di incidenti nucleari.* — L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i danni derivanti da un incidente nucleare da qualunque causa determinato ” » con le altre:

« All'articolo 44 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

” § 6 - *Responsabilità in caso di incidenti nucleari.* — Per i danni derivanti da un incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1

Il testo dell'articolo 13, § 4, delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato », approvate con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, è modificato come segue:

« Se il viaggiatore, dal momento in cui sale sul mezzo di trasporto fino a quando ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde a meno che provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile ».

Al predetto articolo 13 viene aggiunto il seguente § 5:

« *Responsabilità in caso di incidenti nucleari.* — L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i danni derivanti da un incidente nucleare da qualunque causa determinato ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento, da parte del senatore Alessandrini, tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« *Responsabilità in caso di incidenti nucleari.* — Per i danni derivanti da un incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 ottobre 1962, n. 1860 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 14, § 1, lettera c), delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » viene modificato ed integrato come segue:

« c) al viaggiatore in caso di danno subito alla persona sul mezzo di trasporto.

Qualora il viaggiatore sia perito a causa del danno di cui sopra, il relativo diritto all'azione spetta alle persone verso le quali il viaggiatore stesso aveva o avrebbe avuto in avvenire, per legge, obbligazione alimentare ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del relatore, senatore Mazzei, tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Qualora il viaggiatore sia perito a causa del danno di cui sopra, l'azione spetta agli aventi diritto ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 15 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » viene così integrato:

« La valutazione stragiudiziale del danno fisico è effettuata dai sanitari dell'Amministrazione e, ove esista disaccordo, in via definitiva da un collegio di periti composto dai consulenti delle parti e presieduto da un consulente tecnico nominato d'intesa fra queste ultime e, in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale competente ».

(È approvato).

Art. 4.

Il testo dell'articolo 16 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » è sostituito dal seguente:

« § 1 - *Rappresentanza.* — Ferme le norme sulla competenza, l'Amministrazione è rappresentata nei giudizi relativi alle azioni contemplate dall'articolo 14:

a) dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile quando il giudizio è promosso davanti ai Tribunali ordinari ed alle giurisdizioni amministrative;

b) dal direttore compartimentale territorialmente competente quando il giudizio è promosso davanti alle Preture ed agli Uffici di conciliazione.

§ 2 - *Facoltà di delega.* — Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali, possono delegare, quali rappresentanti dell'Amministrazione, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza per ragioni delle loro funzioni ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 18 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato » è sostituito dal seguente:

« *Prescrizione del diritto ad agire.*

§ 1 - *Termini.* — Il diritto ad agire sulla base delle presenti Condizioni e tariffe, salvo quello per danno alla persona del viaggiatore, si prescrive in un anno. Il termine decorre dal giorno di scadenza della validità del biglietto.

Il diritto al risarcimento del danno alla persona del viaggiatore, nascente dal contratto di trasporto, si prescrive nello stesso termine di cui al primo comma, decorrente dal giorno del fatto che ha cagionato il danno.

In caso di morte del viaggiatore, il diritto degli aventi causa al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni, decorrente dal giorno della morte del viaggiatore. Restano comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2947 del codice civile.

§ 2 - *Sospensione del termine.* — Il termine di cui al primo comma del precedente § 1 cessa di decorrere dal giorno in cui l'avente diritto presenta il reclamo nel modo prescritto dall'articolo 17 fino al giorno in cui l'Amministrazione gli rende nota la propria decisione e, se il reclamo è respinto, gli restituisce i documenti presentati. I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione.

§ 3 - *Decorrenza del termine in caso di riconoscimento del debito.* — Se interviene un riconoscimento di debito prima che si sia maturato il termine di cui al primo comma del precedente § 1, il termine ricomincia a decorrere integralmente, per la parte di debito riconosciuta, dal giorno del riconoscimento.

§ 4 - *Inammissibilità di domanda riconvenzionale o di eccezione.* — Il diritto ad agire che sia estinto o prescritto non può

essere esercitato nè sotto forma di domanda riconvenzionale, nè sotto forma di eccezione ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del relatore senatore Alessandrini, tendente a sopprimere l'ultimo paragrafo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

Conseguentemente a quanto previsto negli articoli che precedono, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche alle « Condizioni per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato », approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197, e successive modificazioni:

l'articolo 15, § 5, viene integrato come segue:

al titolo, dopo la locuzione « Custodia dei colli », viene aggiunta la seguente: « e delle altre cose comunque portate con sè dal viaggiatore »;

la espressione contenuta alla sesta riga « per causa di sinistro ad essa imputabile » viene sostituita con « a causa di incidente d'esercizio ad essa facente carico »;

il richiamo al § 1, punto 1), dell'articolo 50 di cui al punto b) viene precisato come segue: « § 1, punto 1), lettera a) »;

allo stesso punto b) viene aggiunto il seguente periodo: « Quando, invece, trattasi di altre cose comunque portate con sè dal viaggiatore, l'indennità è pari al loro valore debitamente comprovato, fino ad un massimo di lire 300.000 »;

all'ultimo capoverso, dopo le parole « a norma » è inserita la seguente espressione: « del primo periodo ».

All'articolo 44 è aggiunto il seguente § 6:

« Responsabilità in caso di incidenti nucleari. — L'Amministrazione è esonerata da

ogni responsabilità per i danni derivanti da un incidente nucleare da qualunque causa determinato ».

Il testo dell'articolo 57 è sostituito dal seguente:

« § 1 - *Rappresentanza*. — Ferme le norme sulla competenza, l'Amministrazione è rappresentata nei giudizi relativi alle azioni contemplate nell'articolo 56:

a) dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile quando il giudizio è promosso davanti ai Tribunali ordinari ed alle giurisdizioni amministrative;

b) dal direttore compartimentale territorialmente competente quando il giudizio è promosso davanti alle Preture ed agli Uffici di conciliazione.

§ 2 - *Facoltà di delega*. — Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali, possono designare, quali rappresentanti dell'Amministrazione, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza per ragioni delle loro funzioni».

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Alessandrini tendente a sostituire le parole: « Responsabilità in caso di incidenti nucleari. — L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i danni derivanti da un incidente nucleare da qualunque causa determinato » con le altre: « Responsabilità in caso di incidenti nucleari. — Per i danni derivanti da un incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Conclusa in tal modo l'approvazione degli articoli, occorre procedere alla nomina del

relatore che dovrà predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Propongo che tale incarico sia conferito al senatore Mazzei, che ha svolto la funzione di relatore alla Commissione.

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge:

« **Modificazioni agli articoli 1, punto 4; 5, punto 1; 10, punto 2, primo e secondo comma; 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato** » (891)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 1, punto 4; 5, punto 1; 10, punto 2, primo e secondo comma; 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S A N T A L C O, *relatore alla Commissione*. Dal 1° gennaio 1972, in base alle norme vigenti, l'orario di lavoro per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è fissato in 40 ore settimanali; per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata della settimana lavorativa non può superare le 38 ore.

Con il presente disegno di legge viene ridotto l'orario di lavoro settimanale del personale delle stazioni delle ferrovie dello Stato, utilizzato esclusivamente alle manovre, da 40 a 36 ore, e quello del personale di mac-

china utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico, da 38 a 36 ore (articoli 1 e 5).

Inoltre viene prevista la facoltà del personale interessato, quando nei turni rotativi di servizio intervenga la coincidenza di una festività infrasettimanale con un turno di riposo, di optare tra il compenso per lavoro straordinario e la giornata di recupero. La facoltà del personale di chiedere il recupero è prevista, per il periodo 1° giugno 1972 - 31 dicembre 1973, solo per le festività più importanti (Natale - capodanno - festa della Repubblica e ferragosto), mentre verrà estesa a tutte le festività dal 1° gennaio 1974 (articolo 2).

Infine viene stabilito che il personale non possa essere compreso in servizio notturno per più di due volte fra due riposi settimanali (articoli 3 e 4).

Pertanto non si può che esprimere parere favorevole ad un provvedimento, richiesto dai sindacati ferroviari nella nota piattaforma rivendicativa, che, andando incontro a sentite esigenze di personale, che svolge mansioni gravosissime, assolve indubbe finalità sociali.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che i termini per i pareri sono saduti e quindi, avvalendoci di quanto previsto dal Regolamento, possiamo procedere.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è integrato come segue:

« c) per il personale di stazione utilizzato esclusivamente alle manovre la durata settimanale del lavoro ordinario è di 36 ore, distribuite di regola su cinque giornate lavorative ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è sostituito dal seguente:

« In caso di coincidenza di una festività infrasettimanale con un riposo settimanale fruito secondo il turno, viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario ordinario giornaliero, quando il riposo settimanale impegna l'intera giornata della festività infrasettimanale.

Se il riposo settimanale impegna la metà o meno del giorno di festività infrasettimanale, il trattamento di cui sopra è ridotto alla metà.

Per le festività di Natale, capodanno, festa dei lavoratori, anniversario della Repubblica e ferragosto coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il trattamento di cui al primo comma ovvero, a richiesta, una giornata di riposo compensativo.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, per le festività infrasettimanali coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario giornaliero ordinario ovvero, a richiesta, una giornata di riposo compensativo ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 5, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è sostituito dal seguente:

« Quando il servizio è svolto a turno fra vari dipendenti, questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per più di due volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno ».

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 10, punto 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è sostituito dal seguente:

« I servizi notturni possono essere non più di due, anche consecutivi, fra due riposi settimanali.

I servizi notturni non devono essere più di dodici in un periodo di trenta giorni. In un periodo di trenta giorni devono essere assicurate quindici notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è sostituito dal seguente:

« Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata della settimana lavorativa è di trentasei ore ».

(È approvato).

Art. 6.

Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 hanno efficacia dal 1° giugno 1972. Resta fissata al 1° gennaio 1974 la decorrenza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 entrano in vigore il 1° ottobre 1973.

(È approvato).

Art. 7.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1972, in lire 4.500 milioni per il 1973 e in lire 16.000 milioni per il 1974 e per gli anni successivi, graverà sul

8ª COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (29 Maggio 1973)

bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Al complessivo onere di lire 5.600 milioni relativo agli anni 1972 e 1973, l'Azienda provvederà con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Conclusa in tal modo l'approvazione degli articoli, occorre procedere alla nomina del relatore che dovrà predisporre la relazione scritta per l'Assemblea .

Propongo che tale incarico sia conferito al senatore Santalco, che ha svolto la funzione di relatore alla Commissione.

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 18,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO